

**CONVENZIONE PER PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE
DELLA CAVA DENOMINATA “CASE SECCHIA 2”
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 18 NORD**

L'anno duemilaventidue, il mese di il giorno in
..... fra i seguenti sottoscritti:

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” ed in rappresentanza del **Comune di Casalgrande**, in seguito citato nel presente atto come Comune con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. Frascari Romano nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951, residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356, esercente l'attività estrattiva nelle aree in disponibilità, identificate al Fg. 3, mapp.li 73, 173 e 174 NCT Comune di Casalgrande,

NONCHÈ

Il Sig. SALARDI AGOSTINO_ nato a Rubiera (RE), residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società **L'AGROFAUNISTICA S.P.A.**, con sede legale in Rubiera (RE), Viale Prampolini 29 con C.F./P.IVA 00675900351, proprietaria delle aree identificate al Fg. 3, mapp.li 73, 173 e 174 NCT Comune di Casalgrande;

PREMESSO che:

- la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., in data 15/12/2018 (con protocollo di ricezione n. 22252) e 30/10/2019 (con protocollo di ricezione n. 20262), ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione al Riassetto ambientale della cava “CASE SECCHIA 2” per l'esecuzione di interventi di tipo prevalentemente vegetazionale;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva – individuata nel Fg. 3, mapp.li 73, 173 e 174 NCT Comune di Casalgrande – è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato

"Salvaterra" identificato dal n. 18 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2011;

- il Polo Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);

- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dal P.A.E. vigente e specificato in aggiunta nel punto 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.A.;

- in data 09/07/2019 con prot. esterno 35762 è stato trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, da parte del "*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*", assunto al ns. protocollo con n. 13057, ai sensi dell'art. 14 della LR 17/1991;

- in data 30/04/2022 con prot. 7516 e 26/05/2022 con prot. 9279, sono state acquisite le ultime integrazioni al progetto di sistemazione;

- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n. 17/91, perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività di riassetto ambientale in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, atti che in seguito verranno citati come Progetto;

- detti elaborati di progetto sono così costituiti:

- REL. 01 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
- PROPOSTA DI VARIANTE VOLONTARIA (RELAZIONE)
- REL. 02i COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- REL. 03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- REL. 04 PROPOSTA DI CONVENZIONE
- TAV. 01 COROGRAFIA
- TAV. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DI RILIEVO (Rilievo di Dicembre 2018)
- TAV. 03i STATO DI FATTO - PLANIMETRIA CATASTALE/PARTICELLARE

- TAV. 04i PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
- TAV. 05ii PROGETTO – SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
- TAV. 06ii PROGETTO – SEZIONI 1 – 2

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere ed assumere in proprio gli impegni in ordine all'attività di sistemazione finale, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.S. ovvero Progetto di Riassetto ambientale della cava denominata "CASE SECCHIA 2", con completamento del tombamento e ripristino agrovegetazionale definitivo. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI INTERVENTO

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 19.323 mq. Il lato est è adiacente alla cava Fondo Siberia 2, attualmente utilizzata come riempimento con limi di lavaggio dell'impianto di lavorazione inerti.

Art. 2 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Società Esercente
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, o nei vicini uffici dell'impianto di lavorazione "Cantiere Salvaterra", oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e/o di sistemazione;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- norme tecniche di attuazione del PAE.

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

Per quanto limitato all'attività di piantumazione, l'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare, tramite denuncia di esercizio, la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al "*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia*" e all'AUSL di Scandiano, nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed

il Sorvegliante, e trasmettendo copia del Piano di Sistemazione Ambientale della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi del punto 2 delle norme tecniche di attuazione del P.C.A. in aggiunta a quelle del P.A.E. vigente, la durata delle opere di sistemazione è fissata in **due (2) anni**, a partire dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 8 – PROROGA e VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

In riferimento ai requisiti antimafia che la Società deve garantire per tutta la durata dell'attività in convenzione, si specifica che, ai sensi del "*Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica*" della Prefettura di Reggio Emilia sottoscritto il 21/06/2016, laddove intervenga successivamente un provvedimento interdittivo, il Comune potrà revocare l'autorizzazione già concessa e la medesima Convenzione si intenderà decaduta, con conseguenti verifiche dell'attuazione della stessa ed eventuali provvedimenti amministrativi.

Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società deve garantire idoneo valore di fideiussione (di primo istituto) per un importo **complessivamente** di almeno € **206.253,20** corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato al progetto, a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere, ivi compresa la manutenzione successiva.

Si dà atto che dal 2016 risulta già prestata dalla Società, a favore del Comune di Casalgrande, la Polizza Fideiussoria n. 402442588, riferita al sito di cava Case Secchia 2, di importo superiore a quello progettuale sopra indicato, pari a **222.338,31 €**, a

copertura delle attività di ripristino morfologico ed ambientale, nonché dell'attività di manutenzione vegetazionale successiva. La suddetta fideiussione verrà pertanto mantenuta anche ai fini della presente convenzione e fino al completo collaudo della cava.

Il valore della fideiussione per la sola manutenzione della vegetazione impiantata è definito nel successivo art. 10. In ogni modo si devono garantire le seguenti clausole:

a) il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

b) un (1) mese prima della scadenza della fideiussione, qualora non sia ancora stato completato il ripristino e rilasciato l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, la Società Calcestruzzi Corradini si impegnerà a fornire al Comune idonea attestazione di proroga della garanzia, rilasciata dall'istituto fideiussore, a conferma della permanenza della fideiussione in essere, di cui saranno specificati il valore e la nuova scadenza. In alternativa, nel suddetto termine, la Società si impegnerà a presentare una nuova fideiussione, rilasciata da un differente istituto di credito;

c) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera b), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art. 11 lett. b);

d) la Società si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Società con congruo anticipo, in cui la fideiussione si intende prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C., e in deroga all'art.1957 del medesimo C.C., oltre che valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte e senza attendere la sistemazione giudiziaria;

e) all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di PAE vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale-riduzione del valore della garanzia fideiussoria.

Art. 10 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONI DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia del mantenimento del ripristino vegetazionale attuato, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società presterà idonea fideiussione (di primo istituto) per un valore di € **8.914,23** (€ 7.306,75 + IVA), a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale e per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante; tale garanzia verrà consegnata al Comune al momento della restituzione dell'attuale fideiussione in essere e cioè a seguito del collaudo delle opere di ripristino morfologico-ambientale.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o alla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

c) la Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

d) lo svincolo della fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto. Il suddetto accertamento dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune

sulla base di istruttoria dell'UTC e notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

Art. 13 - OPERE CONNESSE GLI INTERVENTI IN PROGETTO - DANNI

La Società, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere previste negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del piano di sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n° 634 e dell'art. 10 Allegato A dello stesso DPR n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal DPR n.380 del 6/06/2001 smi e dalla Legge Regionale 30/07/2013 n°15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 del DPR n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n° 15 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 16 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI CAVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la descrizione dell'andamento dell'attività di recupero e di sistemazione ambientale. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente);
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali le acque sotterranee, come definito al successivo articolo;

- inoltre all'Amministrazione Comunale e ad ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*").

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 17 - PIEZOMETRI

La società dovrà eseguire il programma di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza e modalità secondo il profilo di cui al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, attraverso gli opportuni piezometri.

I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 30 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività di cava della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Con riferimento al percorso ciclo-pedonale di cui al successivo art. 22 ed alle relative aree di sedime catastalmente identificate al fg. 3 map. 174, gli obblighi di cui al primo periodo decadono una volta completato l'iter di cessione dell'area al Comune di Casalgrande.

Art. 20 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata.

Qualsiasi altra variante al progetto di sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13 e 14.

Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. L'attività di sistemazione seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

In caso di inerzia della Società negli interventi di risistemazione, è fatta salva l'applicazione dell'art. 16 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii.

Art. 22 - SISTEMAZIONE FINALE e PERCORSO CICLOPEDONALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i..

Qualora si dovessero utilizzare terre di provenienza esterna, diverse dai limi di lavaggio (essiccati e non) e da cappellaccio di cava, l'attività di ritombamento, dovrà risultare conforme alle procedure e specifiche del D.P.R. n.120/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...*".

A seguito di precedenti accordi con l'Amministrazione, la società proprietaria dell'area (L'Agrofaunistica s.p.a.) e l'esercente in disponibilità della medesima (Calcestruzzi Corradini s.p.a.), realizzato il frazionamento delle aree interessate a propria cura e spese, si sono rese disponibili a cedere gratuitamente al Comune la striscia laterale, ascritta al mappale 174 del Fg. catastale n. 3 del Comune di Casalgrande ed annessa immediata pertinenza attorno, per complessivi mq. 1992, corrispondente al percorso ciclopedonale in progetto, da formalizzarsi entro 3 mesi dal collaudo della cava.

A fronte della cessione gratuita e volontaria del suddetto tratto ciclopedonale, l'Amministrazione comunale si impegna a garantire (in funzione delle esigenze dei soggetti operatori privati) la costituzione, a favore dei terreni identificati ai mapp.li 173 e 74, del Fg. n. 3, di una servitù gratuita perpetua di passaggio pedonale e carraio (o più passaggi), nella/e posizione/i da concordare con i sottoscrittori privati o loro aventi causa e con apposita autorizzazione e regolamentazione del settore Patrimonio

e Lavori Pubblici del Comune, a carico del mapp.le ceduto n. 174, al fine di consentire l'accesso alle aree poste ad ovest della pista ciclopedonale; l'Amministrazione dovrà garantire il corretto uso da parte degli utenti della pista ciclopedonale, con responsabilità di viabilità e di vigilanza della superficie ceduta a proprio carico.

Art. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità militare.

Art. 25 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 27 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 28 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Art. 29 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 30 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente "*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*", l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).